



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 217 del 16/11/2021

Assessore Proponente: PAOLINI CHIARA

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA - COMITATO ISOLA D'ELBA**

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di novembre alle ore 16:13 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Assente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 217 del 16/11/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze della Giunta Comunale;

Premesso che l'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Isola d'Elba, con sede a Rio nell'Elba, in Loc. Padreterno s.n.c., Cod. Fisc. 91015210494 – P.IVA 01775230491, svolge da decenni un'attività di volontariato di fondamentale supporto al Comune e di assistenza alla popolazione nei settori sanitario e sociale;

Atteso che l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Isola d'Elba, con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.15.555 in data 11.11.2021, ha chiesto un sostegno economico a contribuzione delle spese dalla stessa sostenute, nel 2020/2021, relative ai servizi resi nelle manifestazioni pubbliche e ai servizi di assistenza verso la popolazione residente e gli ospiti stagionali, specificando che il contributo assegnato verrà utilizzato per il miglioramento delle strumentazioni del proprio parco macchine;

Richiamato il “Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba”, approvato e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.11 e 64/2015 e n.7/2016, artt.2 e 5, il quale stabilisce che possono beneficiare di patrocinio e/o provvidenze le Associazioni e gli enti pubblici o privati che operano nei settori cultura, ambiente, sociale, sport e tempo libero e turistico-promozionale, purché le attività promosse rientrino tra le finalità del Comune, presentino interesse di carattere generale e siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione;

Precisato che:

- l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 prevede il divieto per gli enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- la giurisprudenza civile distingue tra:
 - o contratto di sponsorizzazione, inteso come un accordo con cui un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto, il quale, attraverso tale abbinamento, si propone di incrementare la propria notorietà pubblica,
 - o e accordo di patrocinio, in virtù del quale il soggetto che fa associare il nome o un segno distintivo all'attività di un altro soggetto non è un imprenditore commerciale e, conseguentemente, non ricava un vantaggio da incremento di pubblica notorietà;

- la Corte dei Conti ha espressamente statuito che, anche se si volesse interpretare in modo estensivo il concetto di sponsorizzazione, intendendolo non in senso stretto ma in senso lato, in ogni caso il versamento di contributi non è da negare a priori;
- più precisamente, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/1010/PAR ha deliberato che, pur volendo accogliere un'interpretazione lata di sponsorizzazione, non si deve intendere tale *“il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune o nell'interesse della collettività”*;

Rilevato che in virtù dell'interpretazione di cui sopra, la richiesta di contributo in oggetto, è da ritenersi del tutto legittima, in quanto le attività svolte dalla stessa Associazione della Croce Rossa Italiana rientrano nei compiti che il Comune è chiamato a svolgere, nell'esercizio delle sue funzioni e nella tutela dell'interesse della collettività e, più precisamente riguardano attività di carattere socio-sanitario;

Rilevato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale accordare un contributo economico pari ad € 2.000,00, quale azione di condivisione e sostegno dell'attività svolta dalla suddetta associazione negli anni 2020/2021, rivolta ad affrontare e superare le situazioni di bisogno manifestatesi nel tessuto sociale locale, offrendo alla comunità un prezioso servizio, in considerazione altresì della complessa e fragile circostanza in cui si trovano i soggetti cui lo stesso è rivolto;

Dato atto che tale sostegno viene concesso, ai sensi dell'art.17 del regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba sopra richiamato, che rimette alla Giunta Comunale la facoltà di erogare contributi economici o altre provvidenze ad enti, associazioni o soggetti privati per iniziative o finalità ritenute particolarmente meritevoli o comunque considerate utili al benessere sociale e allo sviluppo della propria comunità;

Visto lo Statuto della Croce Rossa Italiana (Riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il D. Lgs. 28.09.2021, n.178, la cui personalità giuridica di diritto pubblico è stata confermata con DPCM del 07.03.1997, n.110) che all'art.1 del Titolo 1 – Disposizioni Generali - testualmente recita:

“Costituzione e principi fondamentali.

La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un'Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria”;

Atteso che, ai sensi dell'art.2 – Status Giuridico – Punto 2.4 del sopra citato Statuto, la Croce Rossa Italiana è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II del Codice Civile ed è iscritta di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, il Codice del Terzo settore di cui al

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Sono fatte salve le norme di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e al DPR 15 marzo 2010 n. 90 che disciplinano l'espletamento dei compiti propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate (brevemente: "Corpi Ausiliari");

Dato atto che la spesa di € 2.000,00 trova copertura al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 – Capitolo 110040506000/0 del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021, in quanto tale sostegno verrà corrisposto nella corrente annualità;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa ampiamente esposte,

- 1** di accogliere la richiesta formulata con nota prot. n.15.555 del 11.11.2021 meglio descritta in premessa e concedere all'**Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Isola d'Elba, con sede a Rio nell'Elba, in Loc. Padreterno s.n., Cod. Fisc. 91015210494 – P.IVA 01775230491**, un sostegno economico pari ad € 2.000,00, a contribuzione delle spese dalla stessa sostenute nel 2020/21 per i servizi resi nelle manifestazioni pubbliche e di assistenza verso la popolazione residente e gli ospiti stagionali, secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba", e in considerazione della particolare natura dell'Associazione che opera senza alcun fine di lucro come da Statuto;
- 2** di dare atto che la spesa di € 2.000,00 trova copertura al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 – Capitolo 110040506000/0 del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021, in quanto tale sostegno verrà corrisposto nella corrente annualità;
- 3** di trasmettere il presente deliberato al Responsabile dell'Area Amministrativa per tutti i necessari e opportuni atti e i provvedimenti di competenza;
- 4** di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il presente atto immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, in considerazione della necessità rappresentata dall'Associazione.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 60 del 16.11.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA